

ANNALES  
XII

ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA  
ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA  
DIOCESI DI ADRIA-ROVIGO

**IUSTITIA ET SAPIENTIA  
IN HUMILITATE**

Studi in onore di  
Mons. Giordano Caberletti

a cura di  
Roberto Palombi – Héctor Franceschi – Elena Di Bernardo

Tomo II



LIBRERIA  
EDITRICE  
VATICANA

ANNALES DOCTRINAE ET IURISPRUDENTIAE CANONICAE  
XII

ANNALES  
XII

ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA  
ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA  
DIOCESI DI ADRIA-ROVIGO

# IUSTITIA ET SAPIENTIA IN HUMILITATE

Studi in onore di  
Mons. Giordano Caberletti

a cura di  
Roberto Palombi – Héctor Franceschi – Elena Di Bernardo

Tomo II



LIBRERIA  
EDITRICE  
VATICANA

© 2023 – Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica  
e Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana –  
Città del Vaticano – All rights reserved International  
Copyright handled by Libreria Editrice Vaticana  
00120 Città del Vaticano  
Tel. 06.698.45780  
E-mail: [commerciale.lev@spc.va](mailto:commerciale.lev@spc.va)

ISBN 978-88-266-0794-8  
[www.libreriaeditricevaticana.va](http://www.libreriaeditricevaticana.va)

## INDICE

### III.

#### *De re processuali*

La prova digitale nel processo di nullità matrimoniale (Silvia Barca)	603
Motivazione della sentenza come garanzia della giustizia del processo canonico (Jozef Barlaš)	627
La perenzione dell'istanza: breve rassegna comparatistica tra il diritto processuale italiano, vaticano e canonico (Emanuela Bellardini)	645
Riflessioni in tema di rapporti tra periti privati e perito d'ufficio (Rita Borza)	681
Inutilità della perizia ai sensi del can. 1678 § 3: alcune riflessioni a partire da una sentenza coram Caberletti (Mauro Bucciero)	703
Valutazione delle dichiarazioni delle parti in ottica antropologica (Paola Buselli Mondin)	725
L'esercizio della professione forense nello Stato della Città del Vaticano. Spunti ricostruttivi e problematiche attuali (Matteo Carnì)	747
Il passaggio dalla causa di nullità matrimoniale al procedimento di scioglimento del matrimonio non consumato secondo il can. 1678 § 4 (Francesco Catozzella)	765
Aspetti problematici della duplicità formale tra processo ordinario e <i>processus brevior</i> nelle cause matrimoniali (Massimo del Pozzo)	787
Il computo dei termini <i>ad appellandum</i> . Annotazioni pratiche (Grzegorz Erlebach)	807

Considerazioni sul regime giuridico dei matrimoni vaticani. Profili sostanziali, processuali e interordinamentali (Enrico Giarnieri)	831
La mediazione nella crisi familiare: aspetti civili e canonici (Orietta Rachele Grazioli)	849
Il <i>munus</i> del difensore del vincolo nella recente prassi della Rota Romana (Francesco Ibba)	867
La prevenzione interordinamentale e il riconoscimento canonico delle sentenze emanate dal giudice dello Stato (Paolo Lobciati)	887
La querela di nullità contro le sentenze della Rota Romana, con particolare riferimento alla giurisprudenza della Segnatura Apostolica (Paweł Malecha)	909
Criteri per una uniforme metodologia nella redazione delle perizie nelle cause di nullità matrimoniale (Fabrizio Mattioli)	927
Questioni legate all'assenza delle parti in giudizio, in particolare nelle cause di nullità matrimoniale (Massimo Mingardi)	955
«Claudatur cum indicatione diei» (can. 1612 § 4). La data della decisione giudiziale canonica (Gianpaolo Montini)	975
La <i>confessio iudicialis</i> nelle cause di nullità matrimoniale per simulazione del consenso (Adriana Neri)	995
Alcune considerazioni sull'implementazione dell'istruzione in un'unica sessione nel <i>processus brevior</i> (Ernest B.O. Okonkwo)	1015
Ancora sulla verifica dell'esecuzione nelle cause sullo stato delle persone: un'ipotesi di lavoro (Marc Teixidor)	1035

I decreti ex can. 1680 § 2. Spunti ricostruttivi del nuovo istituto alla luce del primo quinquennio di giurisprudenza rotale (2016-2020) (Domenico Teti)	1055
Il requisito di “pregiudizialità” ex can. 1674 § 2. Nota introduttiva alla lettura del decreto coram Jaeger del 22 novembre 2016 (Francesco Viscome)	1089
Un tribunale interdiocesano e le sezioni istruttorie nelle singole diocesi (cf. art. 23 § 2 DC): l’esperienza del Tribunale ecclesiastico Triveneto (Adolfo Zambon)	1105
Verso un nuovo modello di composizione dei conflitti nella Chiesa: la conciliazione (Ilaria Zuanazzi)	1123
<b>IV.</b>	
<b><i>Extravagantes</i></b>	
Riorganizzazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti con specifico riferimento alla fusione (Giacomo Bertolini)	1145
Il <i>sensus fidei</i> : elementi per una rilevanza canonica (Luca Borgna)	1175
Pane celeste – <i>κένωσις</i> – pane terreno. A margine di alcuni discorsi inediti del Card. Giacomo Lercaro (Davide Dainese)	1201
L’incontro tra le scienze umane e i processi vocazionali (Chiara D’Urbano)	1215
Lo statuto canonico del <i>nasciturus</i> (Jude Berthomieux Frédéric)	1231
La riduzione della chiesa ad uso profano non sordido. Le premesse giuridiche e giurisprudenziali dell’attuale normativa (Alessia Gullo)	1261
La sinodalità nella vita della parrocchia: la cura pastorale <i>in solidum</i> (Felipe Heredia Esteban)	1289

La centralità della visione dialogico relazionale della persona nell'ordinamento canonico (Antonio Iaccarino)	1317
Danno e responsabilità giuridica: considerazioni alla luce di una decisione della Rota Romana (Emanuele Spedicato)	1333
Procedimento di nullità matrimoniale e riattivazione di una ferita emotiva (Francesco Urbani)	1357

MARC TEIXIDOR

Professore incaricato di Diritto processuale canonico  
presso la Pontificia Università della Santa Croce  
Avvocato della Rota Romana

## **ANCORA SULLA VERIFICA DELL'ESECUZIONE NELLE CAUSE SULLO STATO DELLE PERSONE: UN'IPOTESI DI LAVORO**

SOMMARIO: 1. Inquadramento della questione. – 2. Alla ricerca di possibili modelli mutuabili dal diritto statale: le tutele di mero accertamento. – 3. Applicazione del modello delle tutele di mero accertamento alle cause sullo stato delle persone. – 4. A mo' di conclusione: alcune conseguenze dell'applicazione di questo modello alle cause matrimoniali.

### *1. Inquadramento della questione*

Nel diritto processuale canonico l'esecuzione è stata oggetto di una attenzione piuttosto scarsa. Dal punto di vista normativo la disciplina sull'esecuzione si trova nei cann. 1650-1655 CIC 1983, che per la loro collocazione sistematica disciplinano l'esecuzione applicabile a qualsiasi sentenza emanata nel processo contenzioso ordinario<sup>1</sup>; il disposto è breve e sobrio, sebbene appaia munito di

<sup>1</sup> Scarseggiano altre disposizioni di portata esecutiva. Il processo contenzioso orale rimanda ex can. 1670 CIC 1983 alla disciplina sul processo contenzioso ordinario in tutto quello non specificamente previsto nei cann. 1656-1669 CIC 1983. I processi di nullità matrimoniale (con l'eccezione degli effetti descritti nell'odierno can. 1682 CIC 1983, corrispondente ai *veteres* cann. 1684-1685 CIC 1983) rimandano ex can. 1691 § 3 CIC 1983 al processo contenzioso ordinario. La stessa logica di rinvio suppletivo si trova nei processi di nullità della sacra ordinazione (cf. can. 1710 CIC 1983) e nel processo penale (cf. can. 1728 § 1 CIC 1983). Proprio in ambito penale occorre considerare il regime relativo alla remissione della pena (cf. cann. 1354-1363 CIC 1983). La disciplina dei delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede, recentemente modificata nel dicembre del 2021, non contiene previsioni esecutive specifiche, e rimanda ex art. 29 *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis* a quanto disposto per il processo penale (in [https://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_20211011\\_norme-delittiriservati-cfaith\\_la.html](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20211011_norme-delittiriservati-cfaith_la.html) [accesso: 31.10.2022]). Per

*vis attractiva* e si applichi in modo suppletivo ad una grande varietà di pronunce suscettibili di esecuzione. La trattazione dogmatica dell'esecuzione ha considerato fondamentalmente come oggetti eseguibili le decisioni giudiziali emanate nel processo contenzioso ordinario, rito che come è noto non si applica *sic ut iacet* alle cause sullo stato delle persone (si pensi paradigmaticamente alle cause matrimoniali), ricomprese in una categoria processuale che, malgrado i rinvii al contenzioso ordinario, rimane un processo speciale.

La dottrina è pacifica nel sostenere che in linea di principio l'esecuzione è possibile quando vi è *res iudicata*, d'accordo con quanto sancito nel can. 1650 § 1 CIC 1983. Questo principio generale si apre ad alcune puntuali deroghe nel caso di esecuzione provvisoria di una pronuncia non ancora passata in giudicato (cf. 1650 § 2 CIC 1983)<sup>2</sup> e nel caso dell'effetto sospensivo della *restitutio in integrum* esperita appunto contro una sentenza passata in giudicato (cf. cann. 1645 § 1 e 1647 CIC 1983)<sup>3</sup>.

Fermo restando quanto detto, potrebbe essere opportuno chiedersi come affrontare il caso delle sentenze nelle cause sullo stato delle persone. Da una parte, in queste cause non vi è mai passaggio in giudicato (cf. can. 1643 CIC 1983), quindi decadrebbe la condizione per poterle mandare in esecuzione (cf. can. 1650 § 1 CIC 1983), per cui dovrebbe concludersi che in esse, a rigore, non vi potrebbe essere esecuzione. Tuttavia parrebbe strano che a tali cause venga tolta la facoltà di esecuzione quando è ovvio che l'effettiva possibilità di esplicare effetti nella realtà è il traguardo di ogni processo, anche di quelli contenziosi che riguardano lo stato personale<sup>4</sup>. L'osservazione della realtà sembra anche suggerire che attorno a questo tipo di pronunce vengono svolte attività attraverso le quali si mette in pratica quanto deciso dalla sentenza<sup>5</sup>. A ciò si aggiunge il fatto che il dettato normativo sembra puntare verso qualche

quanto riguarda il contenzioso-amministrativo, sono da considerarsi gli artt. 92-94 della *Lex Propria Signaturae Apostolicae* (cf. AAS 100 [2008], 513-538).

<sup>2</sup> Cf. V. ANDRIANO, *I processi*, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (ed.), *Il diritto nel mistero della Chiesa. III. La funzione di santificare della Chiesa. I beni temporali della Chiesa. Le sanzioni nella Chiesa. I processi. Chiesa e comunità politica*, Roma 1992, 581; S. PANIZO ORALLO, *Temas procesales y nulidad matrimonial*, Trivium, Madrid 1999, 903; L. CHIAPPETTA, *Prontuario di diritto canonico e concordatario*, Edizioni Dehoniane, Roma 1994, 525-526; E. DE LEÓN, *Comentario cann. 1650-1655*, in Á. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez Ocaña (ed.), *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, Vol. IV/2, Pamplona 2002<sup>3</sup>, 1748-1749; L. PADOVANI, *Voce Ejecución de la sentencia*, in J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (ed.), *Diccionario general de derecho canónico*, Vol. 3, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2012, 559.

<sup>3</sup> Cf. *ibidem*.

<sup>4</sup> Sul punto S. PANIZO ORALLO, *Temas procesales*, cit., 899. Se si considera la funzione dell'esecuzione, sarebbe strano che le sentenze *de statu* non possano venire eseguite.

<sup>5</sup> Così concepisce l'esecuzione L. CHIAPPETTA, *Prontuario*, cit., 525.

forma di esecuzione in queste cause, sia perché si rinvencono alcune previsioni specifiche di taglio esecutivo o che fanno pensare all'esistenza dell'esecuzione<sup>6</sup>, sia per l'esistenza del can. 535 § 2 CIC 1983, che nello stabilire che nei libri-registri di battesimi deve attestarsi tutto quanto riguarda lo stato canonico, il matrimonio, la ricezione degli ordini sacri, la professione religiosa perpetua nonché il cambiamento di rito, avvia eventuali attività di portata esecutiva relative alle cause di stato in generale.

Tuttavia nella dottrina processual-canonistica non si è accettato sempre e pacificamente che le cause di nullità matrimoniale (paradigma delle cause di stato) siano oggetto di una vera e propria esecuzione. Rimandando a qualche autorevole contributo riassuntivo della questione<sup>7</sup>, preme ora ricordare unicamente che ci sono stati Autori che hanno sostenuto che a rigore non si può parlare di una vera e propria esecuzione nelle cause sullo stato delle persone, seppure con ragionamenti e sfumature non identiche: in questi casi, e come conseguenza del loro carattere meramente dichiarativo, non vi sarebbe da eseguire alcunché<sup>8</sup>. Non

<sup>6</sup> Il can. 1644 § 2 CIC 1983 *in fine*, nell'escludere l'effetto sospensivo quando è interposta la *nova causae propositio* conferma l'esecutività della doppia conforme (lo stesso può dirsi della sentenza affermativa unica non appellata, in base ai cann. 1679 e 1681 CIC 1983). Per quel che riguarda le cause di nullità matrimoniale, le previsioni del can. 1682 CIC 1983 (sostanzialmente concordi con i *veteres* cann. 1684-1685 CIC 1983) sembrano avere una portata esecutiva, contenendo attività tese al raggiungimento di quanto stabilito in sentenza. Per le cause di nullità della sacra ordinazione trattate giudizialmente, il can. 1712 CIC 1983 sembra puntare implicitamente verso attività analoghe a quelle del can. 1682 CIC 1983. Convince di questo la lettura del can. 1053 § 1 CIC 1983 (si riferisce al libro, custodito nella Curia della circoscrizione incardinante, nel quale si fanno constare gli estremi delle avvenute ordinazioni), il can. 1054 CIC 1983 (stabilisce che dopo la comunicazione effettuata per l'Ordinario del luogo, per i chierici secolari, o per il Superiore maggiore competente nel caso dei chierici regolari, il parroco competente in ragione del luogo del battesimo del fedele ordinato *in sacris* dovrà attestare nel libro-registro dei battesimi l'avvenuta ordinazione, che dovrà altresì constare nei certificati di battesimo che possano rilasciarsi) e il can. 535 § 2 CIC 1983: se la ricezione degli ordini produce effetti sulla scia tratteggiata nei summenzionati precetti, la dichiarazione di nullità dovrà analogamente produrre gli stessi effetti in senso inverso. Quando la nullità dell'ordinazione è trattata in via amministrativa, l'art. 31 § 1 delle *Regulae servandae ad nullitatem sacrae Ordinationis declarandam* (cf. AAS 94 [2002], 292-300) prevede la notifica del decreto dichiarativo della nullità all'Ordinario competente (le *Regulae* sono rimaste in vigore anche dopo il M.P. *Quaerit semper* di Benedetto XVI nel 2011, come si evince dal suo art. 2 § 3: cf. AAS 103 [2011], 569-571). Se si pensa alla nullità della professione religiosa, parrebbe desumersi un'attività esecutiva considerando il can. 535 § 2 CIC 1983.

<sup>7</sup> Si veda G. ERLEBACH, *Esecutività della sentenza nelle cause di nullità matrimoniale. Per una verifica dell'istituto*, in Aa.Vv., *Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali*, Coll. *Annales*, n. VI, Città del Vaticano 2018, 232-236: l'Autore ripercorre i contributi di maggior spicco sul punto e verifica l'esistenza dell'istituto per le cause.

<sup>8</sup> Ritiene che non si possa parlare in senso stretto di esecuzione De Diego-Lora, secondo il quale il *vetus* can. 1685 CIC 1983 conteneva un mero dovere pubblico che spettava all'autorità

sono però mancati Autori che hanno sostenuto invece che anche le sentenze nelle cause matrimoniali sono oggetto di esecuzione o, perlomeno, oggetto del decreto di esecutività (cf. can. 1651 CIC 1983) che tra l'altro appare come necessario in questi casi<sup>9</sup>. In non pochi casi, sia fra autori della prima corrente sia tra autori della seconda, non si prescinde dai concetti di "esecutività" o "esecuzione", sebbene spesso il problema è proprio il contenuto che si dà a tali concetti.

Prendendo spunto da quanto finora detto, in queste pagine vorremmo condividere un'eventuale ipotesi di lavoro. Quest'ipotesi esige di verificare l'esistenza o meno dell'esecuzione nelle cause sullo stato delle persone, *et quatenus*

(cf. C. DE DIEGO-LORA, *Comentario cann. 1681-1685*, in Á. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez Ocaña (ed.), *Comentario Exegético*, cit., 1942–1945). Turnaturi, pur ragionando sostanzialmente sull'esecutività della doppia conforme *pro nullitate*, ritiene che l'esecutività si esaurisce nel mero atto di essere della sentenza in base alla sua natura dichiarativa, per cui gli adempimenti del *vetus* can. 1685 CIC 1983 non sarebbero veri atti esecutivi e la possibilità di contrarre nuove nozze dipenderebbe a rigore della notifica sancita nel *vetus* can. 1684 CIC 1983. Sul punto si veda E. TURNATURI, *Verità ed esecutività della sentenza dopo una duplice decisione conforme*, in P.A. Bonnet – C. Gullo (ed.), *Verità e definitività della sentenza canonica*, Coll. *Studi giuridici*, n. XLVI, Città del Vaticano 1997, 94-96. García Faílde, partendo dalla distinzione tra "esecutività" (disponibilità della pronuncia per essere eseguita) ed "esecuzione" (la messa in atto di tale disponibilità), ritiene che le pronunce negative non sono né esecutive né danno luogo ad esecuzione, mentre nelle affermative alcune sono esecutive ma altre (come le sentenze dichiarative delle nullità matrimoniale) non sono esecutive giacché sono pronunce dichiarative che producono la loro esecuzione con il mero fatto di raggiungere il giudicato formale (cf. J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo Tratado de Derecho Procesal Canónico*, Madrid 2020, 789-790). Paiono protendere per l'inesistenza dell'esecuzione F.J. RAMOS – P. SKONIECZNY, *Diritto processuale canonico*, 2/2: *parte dinamica*, Roma 2014<sup>3</sup>, 418; C.M. MORÁN BUSTOS – C. PEÑA GARCÍA, *Nullidad de matrimonio y proceso canónico*, Madrid 2007, 595.

<sup>9</sup> Insiste sul punto Panizo Orallo, il quale distingue "esecuzione" e "procedura di esecuzione", e afferma che qualsiasi sentenza passata in giudicato formale contiene in sé un'apertura essenziale all'esecuzione, mentre non tutte richiedono procedure di esecuzione. Aggiunge l'Autore che le sentenze *pro nullitate matrimonii* hanno bisogno di esecuzione malgrado l'automatismo con il quale sembra funzionare il meccanismo del *vetus* can. 1685 CIC 1983 e ricorda infine che i *veteres* cann. 1684-1685 CIC 1983 non esauriscono tutti i possibili atti di esecuzione che possono essere necessari (cf. S. PANIZO ORALLO, *Temas procesales*, cit., 901-904). Sembrano ammettere anche l'esecuzione nelle cause di nullità matrimoniale G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II. Pars dinamica*, Romae 2020<sup>5</sup>, 894-895; M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma 2020<sup>7</sup>, 667-668; G. LAGOMARSINO, *L'annotazione della nullità di matrimonio e le formalità da premettere alla celebrazione del nuovo matrimonio (artt. 300-301)*, in P.A. Bonnet – C. Gullo (ed.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas Connubii»*. Parte terza: La parte dinamica del processo, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXVII, Città del Vaticano 2008, 769; C. GULLO – A. GULLO, *Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio*. Quarta edizione aggiornata con le facoltà straordinarie concesse da Sua Santità Benedetto XVI a S.E. il Decano della Rota Romana l'11 febbraio 2013, Coll. *Studi giuridici*, n. CVI, Città del Vaticano 2014, 369-372; G. ERLEBACH, *Esecutività della sentenza*, cit., 263-264.

*negative*, quale sia il modo di impostare correttamente tale istituto riguardo a tali cause. Teniamo a ribadire che quanto segue è una mera proposta che tenta modestamente di scuotere la riflessione, nella speranza che sul tema possa svilupparsi un proficuo dibattito dottrinale che giovi all'elaborazione di una teoria generale dell'esecuzione in campo canonico, con particolare attenzione alle cause sullo stato delle persone.

## 2. *Alla ricerca di possibili modelli mutuabili dal diritto statale: le tutele di mero accertamento*

Data la scarsità del dettato normativo, riteniamo che sia utile spigolare *saltem summatim* quanto in materia si trova nel diritto statale, poiché è stato il diritto processuale secolare a soffermarsi con maggiore attenzione sull'esecuzione. I modelli classici dell'esecuzione civile e penale non riescono ad offrire un modello perfettamente adeguato alla corretta ermeneutica dell'esecuzione delle sentenze sullo stato delle persone, che, rispetto a tali modelli, sembra acquisire una natura ibrida. In esse vi è una ineccepibile dimensione pubblica e la presenza di attività esecutive che scattano *ex officio* che le allontanano dal modello civile, ma il loro carattere interamente dichiarativo le sottrae al modello penale nel quale, oltre ad un elemento di accertamento (della responsabilità penale), vi è un elemento costitutivo (la determinazione e imposizione della pena nonché la determinazione dell'eventuale *refectio damnorum ex delicto*)<sup>10</sup>.

Si rinviene invece un modello utile nelle cosiddette azioni o tutele di mero accertamento<sup>11</sup>. In questi casi l'attore chiede dall'organo giurisdicante che venga dichiarata l'esistenza o l'inesistenza di un determinato diritto, in modo tale che la tutela è soddisfatta quando la sentenza che dichiara tale esistenza o inesistenza raggiunge il giudicato<sup>12</sup>. In questo tipo di tutele il giudice è chiamato a pronunciarsi sull'esistenza o inesistenza, sulla portata o modalità di un determinato

<sup>10</sup> Sull'insufficienza di tali modelli ci permettiamo di rimandare a M. TEIXIDOR, *La cosa juzgada en las causas sobre el estado de las personas: evolución histórica, situación actual y perspectivas de desarrollo*, Roma 2021, 892-895.

<sup>11</sup> Tutte le sentenze di merito contengono in qualche modo un accertamento. La specificità delle sentenze di "mero" accertamento è che il loro oggetto e funzione specifica è proprio l'accertamento di una qualche situazione giuridica nata tra le parti (cf. E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, Vol. 1, Milano 1984, 160).

<sup>12</sup> Cf. A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli 2014<sup>6</sup>, 131. In questi casi, dunque, la tutela giuridica e l'interesse che muove l'attore possono soddisfarsi con la mera dichiarazione dell'esistenza (o dell'inesistenza) di una relazione giuridica (cf. E. GÓMEZ ORBANEJA – V. HERCE QUEMADA, *Derecho procesal civil. Parte general. El proceso declarativo ordinario*, Vol. 1, Madrid 1979, 241).

diritto, relazione o situazione giuridica senza che sia imposto al convenuto alcuna condanna né modifica riguardo ad una situazione giuridica determinata<sup>13</sup>. Potrebbe quindi dirsi che in esse il *petitum* mediato è la cessazione di uno stato d'incertezza giuridica<sup>14</sup>. Chiovenda riteneva che «col nome di accertamento s'indica nel modo più proprio il risultato della sentenza di merito: la volontà della legge è affermata come certa nel caso concreto, diventa indiscutibile [...]». L'accertamento della legge è per sé stesso un bene, poiché dalla certezza della legge derivano immediatamente dei vantaggi<sup>15</sup>. Questo tipo di tutela manifesta diversi punti di contatto con la dichiarazione di nullità matrimoniale (e con le cause *de statu* in generale). La tutela di mero accertamento è indirizzata – in ugual modo a come lo fa l'*actio nullitatis matrimonii* – a dichiarare l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o situazione giuridica con effetti giuridici *ex tunc*, poiché tale *ius* è esistente o inesistente quantunque lo riconosca o meno la sentenza. In entrambi i casi il processo è l'unica via attraverso la quale può effettivamente raggiungersi tale dichiarazione, e in entrambi i casi la tutela si attua compiutamente con la mera dichiarazione dell'esistenza o meno dello *status*.

Con parole di Rivero Hurtado, la sentenza derivante da un'azione o tutela di mero accertamento «non richiede esecuzione o adempimento per ingiunzione, giacché la tutela si soddisfa con la mera pronuncia»<sup>16</sup>. Questo consente di affermare che non ogni tipo di tutela richiede l'esecuzione, la quale sarebbe

<sup>13</sup> Cf. R.M. RIVERO HURTADO, *La tutela meramente declarativa o de mera certeza y su reconocimiento en el sistema procesal civil chileno*, in *Ius et Praxis* 25 (2019), 96.

<sup>14</sup> L'azione o tutela di mero accertamento non è di genesi recente seppure soggiace a diversi requisiti secondo gli ordinamenti. In generale si richiede uno stato d'incertezza giuridica e un interesse che dia base alla tutela impetrata e si ribadisce la natura sussidiaria, per cui siffatta tutela diventa mezzo idoneo dal punto di vista giuridico quando non esistono altre vie che permettano di scongiurare la situazione d'incertezza che si ritiene gravosa. Per una sintesi recente della disciplina italiana, tedesca e spagnola si rimanda a *ibid.*, 97-116. Sul punto possono pure vedersi A. PROTO PISANI, *Lezioni*, cit., 134-139; C. PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche. I soggetti e gli atti*, Vol. 1, Torino 2010<sup>2</sup>, 15-18; S. SATTA – C. PUNZI (ed.), *Diritto processuale civile*, Padova 1996<sup>12</sup>, 319-325; G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile. Le azioni*. Il processo di cognizione, Napoli 1980, 165-179; F. CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile. Funzione e composizione del processo*, Vol. I, Padova 1936, 149-152; E. GÓMEZ ORBANEJA – V. HERCE QUEMADA, *Derecho procesal civil*, cit., 241-242; E.T. LIEBMAN, *Manuale*, cit., 159-162.

<sup>15</sup> G. CHIOVENDA, *Principi*, cit., 165-166.

<sup>16</sup> R.M. RIVERO HURTADO, *La tutela meramente declarativa*, cit., 116 (la traduzione è nostra). In un senso molto simile Moreno Catena, quando afferma che nelle sentenze dichiarative «[...] la tutela giudiziaria si esaurisce appunto nella pubblicazione della sentenza» (V. MORENO CATENA, *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. La ejecución forzosa*, 4, Madrid 2000, 31. La traduzione dell'originale spagnolo è nostra). Che l'esecuzione non sia necessaria non dovrebbe stupire affatto se si considera, come ribadì Carnelutti, che le sentenze di mero accertamento sono «la massima semplificazione della funzione giurisdizionale» (F. CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, cit., 149).

uno istituto strumentale riguardo alla menzionata tutela. In altre parole, non è tanto importante l'esecuzione in sé quanto l'esecuzione nella misura in cui rappresenta l'attuazione compiuta della tutela impetrata.

Il fatto che in questi casi non si richiede l'esecuzione non impedisce il verificarsi, come osserva Rivero Hurtado, di «atti di compimento (non di esecuzione) complementari o accessori non esecutivi, che rendano attuabile e materialmente possibile la tutela concessa e senza i quali diventerebbe una mera tutela sulla carta»<sup>17</sup>. La funzione di questi “atti di compimento”, come d'ora in poi li chiameremmo, è strumentale affinché tutta la virtualità giuridica racchiusa nella tutela possa efficacemente dispiegarsi nella realtà, sebbene la tutela è stata effettivamente ed esaurientemente attuata quando è diventata *res iudicata* la sentenza che l'ha dichiarata. È sintomatico che la dottrina abbia adoperato il termine di “esecuzione impropria” per riferirsi ad alcuni di questi “atti di compimento”<sup>18</sup>, mettendo implicitamente in luce che solo la sentenza di condanna o la sentenza costitutiva è quella che richiede esecuzione in senso stretto, poiché la tutela impetrata da chi ne ha diritto non può a rigore perfezionarsi se non attraverso l'esecuzione<sup>19</sup>. L'esecuzione è dunque strumentale riguardo all'effettività della tutela giurisdizionale che, al dire di Chiovenda, è idonea a conseguire tutto quello e proprio quello che si ha diritto di conseguire<sup>20</sup>. È utile ricordare quanto sollevato acutamente da Satta, nell'avvertire l'esistenza di diritti la cui titolarità, accertata giudizialmente, offre al soggetto la pienezza di quanto può aspettarsi: diritti che Satta chiamò “finali” e verso i quali si ordinano e dispongono altri diritti a rigore considerati come strumentali<sup>21</sup>.

A nostro modesto avviso, questo modello offre un criterio ermeneutico idoneo per verificare l'esistenza o meno dell'esecuzione nelle cause sullo stato delle persone. Il can. 221 CIC 1983, in combinato disposto con i cann. 1400 e 1491 CIC 1983, non riconosce al fedele un diritto all'esecuzione quanto un diritto alla *tuitio iurium* presso il foro ecclesiastico competente, non escluso il foro giudiziario. L'esecuzione rimane costituzionalmente integrata in questo diritto fondamentale alla tutela dei

<sup>17</sup> R.M. RIVERO HURTADO, *La tutela meramente declarativa*, cit., 117 (la traduzione è nostra).

<sup>18</sup> *Ex pluribus*, De la Oliva Santos definisce l'esecuzione impropria come «medidas dirigidas al pleno despliegue de los efectos establecidos o derivados de ciertas sentencias o a satisfacer el interés legítimo que reconocen, pero sin la necesidad de que la Jurisdicción ejerza su poder coactivo o coercitivo ni penetre en el patrimonio de ningún sujeto jurídico prescindiendo de su voluntad y, desde luego, sin necesidad de que comience un verdadero proceso» (A. DE LA OLIVA SANTOS – I. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, *Derecho procesal civil. Ejecución forzosa. Procesos especiales*, Madrid 2000, 27). Le iscrizioni nei registri che derivano dalle sentenze meramente dichiarative sono esempio di tali “esecuzioni improprie”.

<sup>19</sup> Cf. E.J. COUTURE, *Fundamentos del derecho procesal civil*, Buenos Aires 1958<sup>3</sup>, 38.

<sup>20</sup> Cf. G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli 1933, 42.

<sup>21</sup> Cf. S. SATTA, *Diritto processuale civile*, cit., 321-322.

diritti proprio nella sua dimensione strumentale e, cioè, come mezzo per attuare e realizzare in modo compiuto ed esauriente la tutela impetrata. Di conseguenza, occorre spostare l'attenzione dall'esecuzione all'effettiva realizzazione della tutela, poiché alcuni tipi di tutela offrono al soggetto tutto quello che il soggetto ha diritto di ricevere con il loro mero accoglimento da parte dell'organo giudicante; altre tutele invece offrono tutto ciò che possono dare (e che il richiedente ha diritto di ottenere) soltanto attraverso altre situazioni giuridiche strumentali quali ad esempio i provvedimenti o le attività di stampo esecutivo. Se la tutela è esaurientemente attuata con la mera pronuncia, a rigore l'esecuzione non è necessaria; se la tutela non è invece esaurientemente attuata con la mera pronuncia l'esecuzione non è "essenzialmente necessaria" ma sì "strumentalmente necessaria".

### 3. *Applicazione del modello delle tutele di mero accertamento alle cause sullo stato delle persone*

A nostro giudizio, l'azione di nullità matrimoniale e in genere qualsiasi azione tesa alla verifica dello stato personale nella Chiesa corrisponde ad una tutela di mero accertamento<sup>22</sup>. La tutela impetrata dal fedele (cf. cann. 221 e 1400 CIC 1983) sbocca in un diritto del fedele ad ottenere da parte della giurisdizione ecclesiastica una pronuncia ufficiale sull'esistenza o inesistenza di uno *status*: questa parola ufficiale si ottiene in modo perfetto ed esauriente con la mera proclamazione attraverso la sentenza che raggiunge il giudicato formale (cf. can. 1641 CIC 1983), ed è questo e proprio questo ciò che il fedele intende e ciò che la giurisdizione può offrirgli. In altre parole, nelle cause sullo stato delle persone la tutela è effettivamente realizzata con la parola ufficiale e ferma contenuta nella sentenza. Limitando lo sguardo alle cause di nullità matrimoniale, sia le sentenze *pro nullitate* sia le sentenze *pro vinculo* offrono quello che il fedele ha diritto ad ottenere quando dichiarano l'esistenza o meno dello *status* e quando tale dichiarazione raggiunge il giudicato formale, senza necessità di alcun tipo di esecuzione. Il fatto che l'esecuzione non sia necessaria non vuol dire che non ci debbano essere "atti di compimento" strumentalmente orientati a rendere effettivo lo *ius* dichiarato in tutta la sfera giuridica<sup>23</sup>. Sono

<sup>22</sup> Pongono problemi le cause di separazione coniugale, nelle quali si scorge un elemento costitutivo. Dobbiamo riconoscere che queste esulerebbero dal modello e potrebbero richiedere un'esecuzione in senso proprio. Comunque si è discusso a lungo se tali cause siano in verità cause di stato, malgrado l'equiparazione legale conservata nel can. 1643 CIC 1983. Sul punto M. TEIXIDOR, *La cosa juzgada*, cit., 228-232; 374-385; 544-545.

<sup>23</sup> Non ci convince pienamente la distinzione di Panizo Orallo tra "esecuzione" e "procedimento di esecuzione" giacché non consente *primo ictu oculi* una chiara distinzione (cf. S.

attività talvolta utili e molto opportune, ma non sono a rigore effetti esecutivi né provvedimenti esecutivi di tale tutela<sup>24</sup>, che di per sé non ha bisogno di alcuna esecuzione.

Proponiamo di distinguere gli “atti di compimento” in due gruppi. Sono “tipici” quando vengono prefissati dalla legge (*ope legis*) oppure quando vengono stabiliti dal giudice nella sentenza (*ope iudicis*), sia concretando un mandato legale astratto sia statuendoli *ex novo* (cf. can. 16 CIC 1983). Sono invece “atipici” quando non vengono stabiliti normativamente né previsti nella sentenza, e quindi possono rendersi utili posteriormente al verificarsi di diversi fattori, ma comunque sono opportuni o idonei al dispiegamento di tutta la virtualità contenuta nella sentenza. Accanto alla distinzione tipico/atipico potrebbe ulteriormente distinguersi tra “atti di compimento dispositivi” (previsti o meno dalla legge ma attuabili su richiesta di parte) e “atti di compimento *ex officio*” (previsti o meno dalla legge e attuati in virtù del principio d’ufficialità).

Tratteggiate nella loro essenziale ossatura tali nozioni, occorre fare attenzione all’acuta e suggestiva proposta che recentemente e in tema di esecutività nelle cause di nullità matrimoniale ha proposto Erlebach, distinguendo tra gli effetti principali della sentenza e quelli secondari. Effetti principali sarebbero la riconosciuta nullità del matrimonio, lo stato libero, la possibilità di contrarre nuove nozze ed eventuali proibizioni. Gli effetti secondari corrisponderebbero alle iscrizioni nei registri e successivi procedimenti tesi all’ottenimento degli effetti civili<sup>25</sup>. In realtà, a nostro giudizio l’unico effetto principale e diretto della sentenza di nullità matrimoniale è la dichiarazione sullo *status*, sia esso esistente o meno (quello che Erlebach chiama lo stato libero, considerando particolarmente le cause di nullità matrimoniale). Tutti gli altri effetti pur esplicitati dal disposto normativo sono in realtà effetti secondari che non

PANIZO ORALLO, *Temas procesales*, cit., 900-903). Morán Bustos e Peña García acutamente suggeriscono che quando si tratta di sentenze meramente dichiarative può parlarsi soltanto di esecutorietà in senso ampio e improprio, per cui si tratta di atti secondari richiesti dalla sicurezza giuridica (cf. C.M. MORÁN BUSTOS – C. PEÑA GARCÍA, *Nullidad de matrimonio y proceso canónico*, cit., 595-596).

<sup>24</sup> Proprio perciò riteniamo che essi non richiedano l’esercizio dell’*actio iudicati*. In senso diverso, J. LLOBELL, *Il giudicato nelle cause sullo stato delle persone. Note sulla dottrina di Carmelo de Diego-Lora*, in *Ius Ecclesiae* 5 (1993), 301.

<sup>25</sup> Sul punto, G. ERLEBACH, *Esecutività della sentenza*, cit., 237. Sembra che fra gli effetti principali la possibilità di poter contrarre sarebbe quasi il più importante: «el derecho a contraer nuevas nupcias es considerado acertadamente como un efecto; es más, como el efecto principal» (ID., *La ejecutividad de la sentencia y del decreto de confirmación a la luz del Motu pr. «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, in *Ius communionis* 7 [2019], 284-285).

esauriscono tutta la virtualità della tutela dichiarata<sup>26</sup>. Se si pensa per esempio alla possibilità di poter contrarre nuove nozze (cf. can. 1682 § 1 CIC 1983), si tratta in verità di un effetto secondario che dipende dell'unico effetto principale, ossia, l'esistenza o meno dello *status*<sup>27</sup>. Se tale effetto lo riteniamo invece principale, dovremmo considerare anche come effetti principali, quantunque non esplicitati dalla legge, la possibilità di poter ricevere l'ordine sacro senza la preclusione dell'impedimento di vincolo matrimoniale (cf. cann. 1040 e 1042, 1° CIC 1983), la possibilità di poter ricevere l'ordine sacro senza la preclusione dell'impedimento di vincolo matrimoniale (cf. cann. 1040 e 1042, 1° CIC 1983), la possibilità di poter non contrarre ulteriormente (cf. can. 219 CIC 1983, *in fine*) o la possibilità di entrare validamente nel noviziato in un istituto religioso (cf. can. 643 § 1, 2° e 645 § 1 CIC 1983) o di venire ammesso validamente al periodo di prova in un istituto secolare (cf. can. 721 § 1, 3° CIC 1983), elemento dal quale dipende la validità della professione religiosa (cf. can. 656, 2° CIC 1983) o dell'assunzione dei voti (cf. can. 721 § 1 CIC 1983, *in fine*)<sup>28</sup>. Se tutti questi effetti non sono esplicitati dalla legge, a nostro giudizio, questo si spiega perché anch'essi sono effetti secondari, cioè, virtualità contenute nella pronuncia sullo *status*. Il Legislatore ha deciso di esplicitare alcuni di questi effetti (la possibilità di poter esercitare di nuovo lo *ius connubii*) ma non altri (ad esempio, la possibilità di ricevere l'ordine sacro, di non sposarsi o di professare i voti religiosi).

Ferme restando queste precisazioni, la distinzione tra effetti sostanziali ed effetti secondari proposta da Erlebach ci sembra molto utile e avveduta, per cui ci permettiamo di integrarla nella nostra proposta. In questo senso, di-

<sup>26</sup> Quest'effetto principale è condiviso dalle pronunce sia *pro vinculo* sia *pro nullitate*, poiché in entrambe si dice una parola ufficiale sull'esistenza o meno dello *status*. Entrambe le pronunce attuano in modo esauriente la tutela richiesta poiché in entrambe si cerca una parola ufficiale sull'esistenza o meno dello *status*. Proprio per questo a nostro giudizio non convince troppo il declassamento delle sentenze *pro vinculo* in merito a ciò che a rigore sono meri effetti secondari oppure, come si vedrà in seguito, meri "atti di compimento". Sul punto ci permettiamo di rimandare a M. TEIXIDOR, *La cosa juzgada*, cit., 902-903; 951-953.

<sup>27</sup> Un altro conto è che tale possibilità sia il movente che ha indotto il fedele ad esercitare il suo diritto di azione. Ma è rischioso confondere il movente psicologico della parte con il vero effetto che ha la pronuncia. Può pensarsi ipoteticamente ad una causa nella quale si dichiara la nullità del matrimonio per un'impotenza antecedente e perpetua di uno dei coniugi (cf. can. 1084 CIC 1983): è ovvio che per tale soggetto la possibilità di risposarsi, nella misura in cui è colpito di tale impotenza, rimane tutt'altro che una vera e propria possibilità, per cui ci troveremmo dinanzi ad un caso in cui non si dà tale effetto principale. Dicasi lo stesso se l'impotenza antecedente e perpetua colpisce entrambi i coniugi: in questo caso che possibilità di contrarre, e quindi di effetto principale, vi è veramente? La risposta è che poter contrarre è un effetto secondario che in questo caso concreto non si darà, ma invece la possibilità di scegliere una vita celibe (cf. can. 219 CIC 1983) o professare i voti religiosi sono effetti pure secondari percorribili in questo caso.

<sup>28</sup> Per quanto riguarda le Società di vita apostolica, il can. 735 § 2 CIC 1983 rimanda ai cann. 642-645 CIC 1983 in tema di ammissione alla Società.

remmo che ci sono tutele che richiedono necessariamente l'esecuzione perché possa esplicitarsi il loro effetto principale, mentre altre tutele non richiedono necessariamente l'esecuzione perché in esse l'effetto principale si verifica con il mero raggiungimento del giudicato formale. A nostro giudizio, le sentenze nelle cause sullo stato delle persone in quanto tutele meramente dichiarative o di mero accertamento rientrerebbero nel secondo gruppo<sup>29</sup>. A sua volta, gli effetti secondari si pongono in stretta dipendenza dagli effetti principali, per cui dove l'effetto principale si raggiunge senza esecuzione è ovvio che gli effetti secondari si esplicheranno pure in assenza di essa. In questo senso vi sono tutele (costitutive o di condanna, per esempio) nelle quali i loro effetti secondari possono talvolta richiedere l'esecuzione (come lo richiede il loro effetto principale) mentre vi sono tutele i cui effetti secondari si esplicano attraverso atti di compimento (e non attraverso l'esecuzione, non necessaria neppure per il raggiungimento del loro effetto principale).

Tentiamo ora di applicare quanto fin qui detto alle cause sullo stato delle persone. Ci si consenta d'incentrare lo sguardo sulle cause di nullità del matrimonio come esempio paradigmatico di questo tipo di cause. Occorre avvertire che i provvedimenti di cui al can. 1682 § 2 CIC 1983, ossia la comunicazione della sentenza di nullità da parte del Vicario giudiziale all'Ordinario del luogo di celebrazione e le successive iscrizioni nei registri non sono atti esecutivi, ma atti di compimento tipici *ope legis et ex officio*, ossia previsti direttamente dalla legge (il Legislatore li ritiene molto utili e opportuni in vista non di perfezionare la tutela richiesta ma in vista di altri beni giuridici quali la sicurezza nelle relazioni giuridiche e la dimensione pubblica del vincolo) e attuati direttamente dall'autorità (senza la richiesta delle parti o altri soggetti di provvedere a tali adempimenti)<sup>30</sup>,

<sup>29</sup> Mentre invece le tutele penali di condanna, le tutele costitutive e anche per certi versi le cause di separazione coniugale richiederebbero l'esecuzione per raggiungere il loro effetto principale.

<sup>30</sup> Non condividiamo la tesi di Gullo, il quale sostiene che le iscrizioni nei registri non hanno luogo dopo l'esecuzione ma integrano proprio l'esecuzione, come se in queste cause fosse la società che, rappresentata dall'Ordinario, concorresse all'esecuzione della sentenza, in un modo simile a come attraverso la forma canonica di celebrazione ha concorso all'*in fieri* del vincolo ora dichiarato nullo (cf. C. GULLO – A. GULLO, *Prassi processuale*, cit., 370). Lagomarsino sostenne che le iscrizioni adempivano una doppia funzione. Da una parte una funzione costitutiva, per cui «è in forza dell'intervento dell'autorità amministrativa, e con un atto di pari natura, che la sentenza di nullità costituisce una nuova condizione giuridica» (G. LAGOMARSINO, *L'annotazione della nullità*, cit., 769). Da un'altra parte, una funzione di pubblica attestazione, nel senso di rendere opponibile *erga omnes* lo statuto giuridico del fedele (cf. *ibidem*). Non ci convince la prima funzione così come viene descritta: non è l'iscrizione quello che "costituisce" la nuova situazione giuridica (se di costituzione si può parlare senza cadere in qualche equivoco) ma il raggiungimento del giudicato formale. Se questo non fosse così dovremmo dichiarare nullo un matrimonio successivo perché una precedente sentenza di nullità, pur valida e passata in *quasi*

quindi di natura non esecutiva<sup>31</sup>. Eventuali proibizioni apposte nella sentenza corrisponderebbero ad atti di compimento tipici *ope iudicis*, nei quali quello che li giustifica non è tanto attuare una tutela già di per sé completa, ma venire incontro ad altri beni giuridici. Eventuali provvedimenti tesi al raggiungimento di effetti civili sarebbero pure atti di compimento<sup>32</sup>, tipici o atipici e disponibili o *ex officio* a seconda dei casi.

Da quanto detto si possono trarre due conseguenze. In primo luogo, il can. 1682 CIC 1983, sebbene espliciti uno degli effetti secondari della pronuncia *pro nullitate* (poter tornare a contrarre) e sancisca tipicamente alcuni atti di compimento *ex officio*, non esaurisce tutti i possibili effetti secondari<sup>33</sup> della

giudicato, non era stata dovutamente registrata e quindi la situazione giuridica non era stata costituita. L'eventuale invalidità di un successivo matrimonio non dipende dell'iscrizione nei registri ma dal fatto che la sentenza che dichiarò la nullità sia effettivamente passata in giudicato formale attraverso una delle vie del can. 1641 CIC 1983, per cui l'inavvertenza, la lentezza o l'inerzia del tribunale, dell'Ordinario o del parroco del luogo di celebrazione per quanto riguarda gli adempimenti del can. 1682 § 2 CIC 1983 potranno porre ostacoli burocratici ad un secondo matrimonio, ma se questo si celebra lo stesso, sarà valido pur non constando le annotazioni nei registri, sempre che si possa esibire la sentenza di nullità passata in *quasi* giudicato. Altrimenti si farebbero ricadere sul fedele le conseguenze di attuazioni pubbliche tese alla protezione di altri beni giuridici ma non ordinate al perfezionamento della tutela che il fedele ha già ottenuto con la sentenza passata in giudicato formale. Per questo stesso motivo, la notifica della sentenza esplicitata nel *vetus* can. 1684 § 1 CIC 1983 (implicitamente presente nel can. 1682 § 1 CIC 1983) nemmeno costituiva, malgrado il tenore letterale, l'istante a partire del quale si ottiene la tutela richiesta: esso corrisponde al momento nel quale la sentenza diventa *res quasi iudicata* (o giudicato formale) per l'inutile trascorre dei termini per appellare o per la preclusione dell'appello (cf. cann. 1641 e 1679 CIC 1983), ma non al momento in cui tale *firmitas sententiae* è messa a conoscenza delle parti (in senso divergente, C. DE DIEGO-LORA, *Comentario cann. 1681-1685*, cit., 1633). Ne dà ragione il fatto che se per inavvertenza non si provvede alla notifica della sentenza passata in giudicato formale (se si preferisce, alla notifica del decreto di esecutività) ma la parte di nuovo si sposa, il secondo matrimonio non sarà nullo perché mancava la notifica del decreto di esecutività se tale sentenza era davvero esecutiva (*rectius*: passata in giudicato formale) nel momento in cui la parte si risposa.

<sup>31</sup> Erlebach ritiene invece che le iscrizioni nei registri sono esecuzione in senso proprio: «è nell'interesse dell'ordinamento che la nullità del consenso matrimoniale, dichiarata con una decisione passata in giudicato formale, venga annotata nei registri parrocchiali (solo in questo caso vi è l'esecuzione in senso proprio)» (G. ERLEBACH, *Esecutività della sentenza*, cit., 260). Nello stesso senso, ID., *La ejecutividad de la sentencia*, cit., 284-285.

<sup>32</sup> In questo senso dovrebbe intendersi il rilascio del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica in ordine alla delibazione della sentenza in Italia. Sul punto C. GULLO – A. GULLO, *Prassi processuale*, cit., 370-371. Si tratterebbe di un atto di compimento tipico *ope legis* ma disponibile.

<sup>33</sup> Come abbiamo detto poc'anzi, sono ugualmente effetti secondari, seppure non esplicitati dalla legge, poter non contrarre e poter ricevere gli ordini sacri senza la preclusione dell'impeachment di vincolo precedente.

suddetta pronuncia né tutti gli atti di compimento che possono collegarsi a siffatta pronuncia<sup>34</sup>. In secondo luogo, nulla osta a che vi siano atti di compimento per una sentenza *pro vinculo*, quantunque la legge non li preveda espressamente. Sarebbero atti atipici ma veri e propri atti di compimento. Immaginiamo che dopo una sentenza *pro nullitate* esecutiva ai sensi del can. 1679 CIC 1983 si è provveduto a quanto disposto nel can. 1682 CIC 1983. Successivamente e in seguito ad una *nova causae propositio* con esito positivo per il proponente, viene dichiarato che non consta della nullità del matrimonio. In questo caso è ovvio che ci troviamo dinanzi ad una pronuncia *pro vinculo* che può richiedere atti di compimento, anzi, gli stessi atti di cui al can. 1682 CIC 1983 (anche in base al can. 535 § 2 CIC 1983) ma in senso inverso<sup>35</sup>.

Se si estende lo sguardo alle cause sullo stato delle persone si possono trarre conseguenze analoghe. L'effetto principale – mutuando la tassonomia di Erlebach – sarebbe unicamente la pronuncia ufficiale sullo *status* come risultato di questo mezzo di discernimento qualificato che è il processo canonico<sup>36</sup>, ossia la parola sulla sussistenza o meno dell'ordine sacro, del matrimonio o del battesimo<sup>37</sup>. A questo effetto principale si collegherebbe una svariata gamma di possibili effetti secondari, molti dei quali forse non sono esplicitati dalla legge ma non per questo non esistono. Proprio al servizio dei summenzionati effetti secondari potrebbero richiedersi atti di compimento, volti ad attuare le virtualità intrinseche che tale “mero” accertamento racchiude. Nel caso della ricezione dell'ordine sacro, i provvedimenti che risulterebbero da una lettura

<sup>34</sup> Immaginiamo che la parte attrice, ritenendo previamente lesa la sua buona fama, è interessata a fare conoscere la nullità dichiarata in diocesi, per cui chiede all'autorità ecclesiastica che dia diffusione della stessa nel bollettino ufficiale della diocesi. Questa richiesta corrisponderebbe ad un eventuale “atto di compimento atipico disponibile”.

<sup>35</sup> Potrebbe dibattersi se sono tipici o atipici. Certamente il Legislatore non li prevede esplicitamente nel can. 1682 CIC 1983 per una pronuncia *pro vinculo*, ma a nostro giudizio può ritenersi che invece li preveda implicitamente (e quindi tipicamente) in base al combinato disposto dei cann. 535 § 2 e 1682 CIC 1983, *in fine*.

<sup>36</sup> Arroba Conde, con lungimirante avvedutezza, ha affermato che «el proceso judicial, por la especial credibilidad objetiva que merecen sus métodos de conocimiento, de verificación de datos, de sana confrontación de las versiones personales que hay en juego, debe ser entendido como un especial y especializado tipo de discernimiento eclesial, que se ofrece como apoyo de primer orden al discernimiento de conciencia de los fieles» (M.J. ARROBA CONDE, *La interpretación de las normas de «Mitis Iudex» sobre la apelación y la ejecutividad de las sentencias*, in *Estudios Eclesiásticos* 93 [2018], 765-766).

<sup>37</sup> Potrebbero talvolta considerarsi le cause riguardanti la sussistenza o meno del battesimo, la professione religiosa perpetua, la filiazione legale biologica o adottiva (qualora riescano a interessare, magari *per incidens*, la giurisdizione ecclesiastica) e la dichiarazione di morte presunta del coniuge. Non rientrerebbero, a nostro avviso, le cause di separazione coniugale. Sul punto M. TEIXIDOR, *La cosa juzgada*, cit., 1064-1066.

in senso inverso dei cann. 1712; 1053 § 1; 1054 CIC 1983 (che prevedono adempimenti successivi all'avvenuta ordinazione) siccome quanto prescritto in generale nel can. 535 § 2 CIC 1983 sarebbero da ritenersi appunto atti di compimento tipici (*ope legis*) e in generale *ex officio*. Per le altre cause di stato in generale, la previsione del can. 535 § 2 CIC 1983 fornirebbe la base legale per altri atti di compimento, consistenti in annotazioni nei registri<sup>38</sup>.

#### 4. *A mo' di conclusione: alcune conseguenze dell'applicazione di questo modello alle cause matrimoniali*

L'esito della disamina effettuata ci conduce a ritenere che non si verifica a rigore l'istituto dell'esecuzione nelle cause sullo stato delle persone. Tentiamo di giungere *per modum conclusionis* ad alcune conseguenze dell'applicazione di quanto detto alle cause matrimoniali le quali, pur non essendo le uniche cause di stato, ne sono quasi il paradigma, per cui possono illuminare anche le altre cause.

In primo luogo occorre essere cauti nell'interpretare il termine *executiva* del can. 1679 CIC 1983. Se con la nota di esecutività s'intende l'esecuzione in senso stretto va subito paventato il rischio di una lettura riduzionista che dimentica che le tutele di mero accertamento non hanno bisogno di esecuzione e confonde (l'inesistente) esecuzione con gli atti di compimento. Se con esecutività si indica l'attitudine della pronuncia a esplicare effetti nella realtà, tale attitudine la si ritrova sia nella sentenza *pro vinculo* che *pro nullitate*, entrambe tutele di mero accertamento che condividono lo stesso effetto principale dal

<sup>38</sup> Da cui segue che le iscrizioni nei registri sono in questo caso un tipo di atto di compimento, ma non esauriscono nemmeno la categoria, giacché potrebbero darsi altri atti di compimento, svariati e ricchi come plurali e diversi sono gli effetti secondari, ossia, come multiforme ed eterogenea è la virtualità insita nell'accertamento. L'atto di compimento diventa quindi una categoria duttile che permette, a nostro modesto avviso, di offrire una scia di concretizzazione all'ineccepibile dimensione pastorale del processo canonico. Il giudice potrebbe avvalersi degli atti di compimento tipici *ope iudicis* per proteggere qualche bene giuridico nel caso concreto, per rendere effettiva la dimensione sanatoria dei processi e per incanalare attraverso la sentenza una vera pastorale giudiziaria. In questo senso la sentenza, come opera del giudice, non si limiterebbe a comunicare alle parti il dispositivo risultato di una tutela di mero accertamento (sebbene ne sia l'oggetto preteso e raggiunto) ma potrebbe anche venire incontro ad altre esigenze pastorali attraverso possibili atti di compimento che attuino la potenzialità racchiusa in tale dispositivo in quel caso concreto. Sulla dimensione pastorale del processo vedasi: C. PEÑA GARCÍA, *Dimensión pastoral de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el tribunal eclesial tras «Mitis Iudex»*, in Id. (ed.), *Derecho canónico y pastoral. Concreciones y retos pendientes*, Madrid 2021, 173-196.

quale possono eventualmente derivare tanti altri effetti secondari<sup>39</sup>. Sarebbe forse più utile che nel can. 1679 CIC 1983 al posto di *exsecutiva* s'intenda *firma*<sup>40</sup>, poiché tali tutele esplicano il loro effetto principale quando attraverso una qualsiasi delle vie del can. 1641 CIC 1983 si raggiunge il giudicato formale.

In secondo luogo, occorre sottolineare che le sentenze *pro nullitate* e le sentenze *pro vinculo* sono entrambe tutele di mero accertamento che non abbisognano dell'esecuzione poiché esse attuano esaurientemente la tutela quando raggiungono il giudicato formale (cf. can. 1641 CIC 1983, *in fine*), dando al fedele quanto preteso attraverso il raggiungimento di tale stato di fermezza vincolante. Entrambe condividono lo stesso effetto principale, sebbene si diversifichino in tema di effetti secondari e di atti di compimento, ma si tratta appunto di distinzioni in aspetti secondari e strumentali che di per sé non giustificano un trattamento differenziato né un declassamento delle sentenze *pro vinculo*<sup>41</sup>. In altre parole, non può dirsi che le sentenze *pro vinculo* non richiedono esecuzione<sup>42</sup> e questo dunque giustifichi una diversità di trattamento, perché a rigore nemmeno le sentenze *pro nullitate* esigono tale esecuzione. E giustificare tale diversità di trattamento in base all'esistenza o meno di alcuni atti di compimento

<sup>39</sup> Sulla distinzione tra esecutività e la mera esecuzione vedasi A. NERI, *Decreto di esecutività della Segnatura Apostolica e procedimento di delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale dinanzi alle Corti di Appello*, thesis ad doctoratum, Facultas Iuris Canonici Pontificia Universitas Sanctae Crucis (*pro manuscripto*), Roma 2019, 92 (per la parte che qui interessa l'opera citata rimane *pro manuscripto*).

<sup>40</sup> Per fermezza o *firmitas* intendiamo la situazione nella quale, attraverso una delle vie del can. 1641 CIC 1983, la sentenza definitiva ha raggiunto il giudicato (ovvero, il giudicato formale o quasi giudicato nel caso delle cause sullo stato delle persone ex can. 1643 CIC 1983).

<sup>41</sup> In questo senso, non ci convince sostenere che riguardo alle sentenze *pro vinculo* non ci possa essere un appello meramente dilatorio perché in esse nulla vi è da eseguire (cf. W.L. DANIEL, *The «appellatio mere dilatoria» in causes of nullity of marriage. A contribution to the general theory of the appeal against a definitive sentence*, in *Studia Canonica* 50 [2016], 444; M.J. ARROBA CONDE – C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio*, Cinisello Balsamo [Milano] 2017, 124; C. PEÑA GARCÍA, *L'appello nelle cause matrimoniali*, in H. Franceschi – M.Á. Ortiz [ed.], *Ius et matrimonium II*. Temi processuali e sostanziali alla luce del *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Coll. *Subsidia canonica*, n. 21, Roma 2017, 332-333). Possono invece trovarsi motivi spuri o frivoli per appellare una sentenza *pro vinculo* (sul punto R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *La ejecutividad de las sentencias afirmativas de nulidad de matrimonio no apeladas*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* 40 [2016], 35) e questo procrastinerà proprio il raggiungimento del giudicato formale e quindi l'effetto principale della tutela pretesa, sebbene non si ritardino atti di compimento come quelli del can. 1682 CIC 1983 (oltretutto strumentali sono unicamente pensati per le sentenze affermative).

<sup>42</sup> Limita l'esecutività (che sembra intendere come esecuzione) alle sole pronunce *pro nullitate* G.P. MONTINI, *I termini per l'appello contro una sentenza negativa di nullità matrimoniale*, in *Periodica de re canonica* 110 (2021), 226.

meramente positivi, di storia recente<sup>43</sup> ed esplicitati unicamente per le sentenze *pro nullitate* non sembra pienamente convincente.

In terzo luogo, occorrerebbe reimpostare la necessità e l'efficacia del decreto di esecutività. L'effetto principale nelle cause di nullità matrimoniale si realizzerebbe a rigore senza necessità di esecuzione e quindi senza necessità del decreto di esecutività di cui al can. 1651 CIC 1983, perché tale effetto principale viene ad esistere nello stesso momento nel quale la sentenza raggiunge il giudicato formale ai sensi dei cann. 1641 e 1643 CIC 1983. Il decreto di esecutività al giorno d'oggi pare richiesto per le sole sentenze affermative (particolarmente se si ritiene che soltanto queste sono esecutive)<sup>44</sup> e viene inteso come condizione affinché si esplichino l'effetto principale della sentenza (la possibilità di tornare a contrarre)<sup>45</sup>, in modo tale che siffatto decreto attuerebbe una vera e propria esecuzione. A nostro modesto giudizio, un tale decreto dovrebbe invece limitarsi a constatare che una sentenza di nullità matrimoniale ha percorso una delle vie del can. 1641 CIC 1983, e quindi ha acquisito il *quasi* giudicato: questo è l'effetto principale di una tale tutela di mero accertamento. Il decreto non avrebbe altro scopo che notificare (cf. can. 1509 CIC 1983) agli aventi diritto che la sentenza è diventata giudicato formale, e quindi la tutela è stata esaurientemente perfezionata, accertandosi o meno l'esistenza dello *status*. A partire da questa messa a conoscenza dipenderà la scelta dei fedeli se determinati effetti secondari si verificano o meno. Per quanto riguarda gli atti di compimento di cui al can. 1682 § 2 CIC 1983, questi non hanno bisogno di tale decreto per essere attuati: sono atti di natura amministrativa previsti dalla legge ed attuati *ex officio*, per cui il tribunale si limita a notificare decisione divenuta giudicato formale, d'altro canto, provvede a quanto disposto dalla legge nel can. 1682 CIC 1983. In altre parole, dovrebbe passarsi dal *decretum exsecutivitatis* al *decretum firmitatis*, lo scopo del quale sarebbe dichiarare che la sentenza ha raggiunto il giudicato formale dopo aver efficacemente percorso una delle vie del can. 1641 CIC 1983.

Affinché tale proposta non rimanga un desiderio *de iure condendo* eccessivamente vago o teorico, sarebbe opportuno applicare brevemente la logica del *decretum firmitatis* alle eventuali situazioni in cui si è soliti richiedere il decreto di esecutività, a modo di *stress test* del modello da noi suggerito. Erlebach ha individuato diverse situazioni processuali (alcune ordinarie, altre

<sup>43</sup> Nacquero col decreto *Ne temere* (1907) e furono conservati nel CIC 1917. Sul punto G. ERLEBACH, *Esecutività della sentenza*, cit., 243-244, e in calce nota n. 45.

<sup>44</sup> Cf. G.P. MONTINI, *Alcune questioni nuove circa l'appello dopo il MIDI*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 31 (2018), 500.

<sup>45</sup> Cf. G. ERLEBACH, *Esecutività della sentenza*, cit., 263; Id., *La ejecutividad de la sentencia*, cit., 294-295.

invece più straordinarie)<sup>46</sup> nelle quali spiega il funzionamento del decreto di esecutività. Vedremo che per ognuna di esse può applicarsi senza problemi il *decretum firmitatis*<sup>47</sup>.

Vediamo prima le cosiddette situazioni “ordinarie”:

- 1) Prima sentenza di nullità affermativa non appellata (cf. can. 1679 CIC 1983): la sentenza potrebbe pubblicarsi immediatamente, avvertendo le parti nello stesso atto che essa non avrà l'efficacia del quasi giudicato fin tantoché non scada il termine per appellare. Una volta trascorso inutilmente il termine per interporre appello, si emana il *decretum firmitatis*. Se nella sentenza vi erano *vetita*, questi acquisteranno efficacia col decorrere dei termini per appellare.
- 2) Sentenza (affermativa) che è stata confermata ex can. 1680 § 2 o 1687 § 4 CIC 1983: il decreto di non ammissione o rigetto dell'appello meramente dilatorio statuirebbe che si tratta di una pronuncia che ha raggiunto il giudicato formale ex can. 1641, 1° CIC 1983.
- 3) Sentenza confermata in ulteriore grado di giudizio: la sentenza stessa potrebbe dichiarare il raggiungimento del giudicato formale (ex can. 1641, 1° CIC 1983).

Consideriamo ora le situazioni ritenute da Erlebach “straordinarie”:

- 1) Mancata prosecuzione dell'appello: se tale prosecuzione non v'è oppure non può ritenersi supplita da un'eventuale interposizione ove si specificarono i motivi di appello, si emana un decreto ove si accerta tale fatto, con il quale la sentenza si ritiene *firma* ex can. 1641, 3° CIC 1983. Se l'appellante ha fatto una sorta di rinuncia formale ed esplicita all'appello interposto, non si dovrebbe trattare come una rinuncia *stricto sensu* poiché il procedimento di appello (l'oggetto rinunciabile) ancora non è stato incardinato: basterebbe emettere il *decretum firmitatis* in base al can. 1641, 3° CIC 1983, sebbene *ad cautelam* potrebbe essere prudente aspettare la scadenza del termine del can. 1633 CIC 1983.
- 2) Appello tardivo contro una sentenza affermativa: il *punctum dolens* sarebbe la verifica dell'interposizione oltre il termine del can. 1630 CIC 1983. Se

<sup>46</sup> Cf. *ibid.*, 287-288; 308-324. L'Autore usa in spagnolo i concetti “tipico” e “atipico”, che abbiamo tradotto, pensando di non tradire il senso, come “ordinarie” e “straordinarie”.

<sup>47</sup> Per una spiegazione più dettagliata rimandiamo a M. TEIXIDOR, *La cosa juzgada*, cit., 957-963. Occorre precisare che a nostro giudizio pure le sentenze *pro vinculo* uniche non appellate necessiterebbero del *decretum firmitatis*. Pur coscienti che si tratta di una posizione attualmente minoritaria, non riteniamo che ad esse continui ad essere applicato il sistema che in base alla dichiarazione della Segnatura Apostolica del 1989 consente la *nova causae propositio* senza le nuove e gravi prove o argomenti, quello che in pratica è stato interpretato come un appello tardivo. Sul punto cf. *ibid.*, 927-982.

il tribunale *ad quod* ha dubbi, potrebbe non emettere ancora il *decretum firmitatis* oppure fermare eventuali atti di compimento (cf. can. 1682 § 2 CIC 1983) già avviati.

- 3) Appello parziale: a nostro modesto giudizio, il tribunale *a quo* potrebbe emanare il *decretum firmitatis* per i capi non appellati (basterebbe che il tribunale *a quo* verifici col tribunale locale di appello nonché con la Rota Romana che non sia stato interposto appello contro questi capi direttamente presso tali fori).
- 4) Rinuncia all'istanza di appello: si presuppone un appello interposto, proseguito e che è stato ritenuto non meramente dilatorio ai sensi del can. 1680 § 2 CIC 1983 o del can. 1687 § 4 CIC 1983. Il tribunale *ad quod*, verificati gli estremi per la rinuncia (cf. can. 1524 CIC 1983) emette il decreto constatando che la sentenza ha acquistato il giudicato formale per via del can. 1641, 3° CIC 1983<sup>48</sup>.
- 5) Una delle parti o entrambe le parti non sono battezzate: nulla vieta l'emissione del *decretum firmitatis*, sebbene in tali casi gli atti di compimento di cui al can. 1682 CIC 1983 non avranno luogo.
- 6) Situazione in cui non si è ammesso un appello ma durante la redazione del decreto di conferma ai sensi del can. 1680 § 2 CIC 1983 il giudice ritiene che tale decreto sarà nullo: non pare logico ritenere che lo si debba comunque emanare in quanto atto dovuto e procedere subito dopo a sospenderne l'efficacia. Riteniamo sia più opportuno procrastinare l'emissione allo scopo di correggere l'eventuale nullità, se possibile (basterebbe informare le parti).

<sup>48</sup> Sul punto ci sono ovvie difficoltà, come ha avvertito Erlebach, il quale ritiene che in questi casi non possa emanarsi il decreto di esecutività in quanto la sentenza ha superato il filtro del can. 1680 § 2 CIC 1983 per cui non ci sarebbero gli estremi per una conferma (cf. G. ERLEBACH, *La ejecutividad de la sentencia*, cit., 320). Ci preme però avanzare alcune obiezioni a questa riserva. Da una parte, qui non si tratta di confermare, si tratta di poter rinunciare all'istanza di appello: mentre il decreto emanato ai sensi del 1680 § 2 CIC 1983 implica una vera conferma, il decreto con il quale si accetta la rinuncia ai sensi del can. 1524 CIC 1983 non richiede conferma. A questo si aggiunge che l'appello è un diritto che spetta alla parte (cf. can. 1628 CIC 1983) per cui la rinuncia all'istanza di appello non dovrebbe trovare altri limiti oltre quelli vigenti *in casu* (ex can. 1691 CIC 1983) indicati nel can. 1524 CIC 1983. Bloccare il decreto di esecutività parrebbe tanto come obbligare la parte che vuole rinunciare all'appello interposto a proseguire la causa, il che contrasta, a nostro giudizio, col *nemo iudex sine actore* e rende l'appello un mezzo di autocontrollo della propria attività, spogliandolo dal suo carattere di vero e proprio mezzo d'impugnazione. Lasciando da parte l'interpretazione del "filtro" dei cann. 1680 § 2 e 1687 § 4 CIC 1983, riteniamo che un modo pratico di venire incontro a tali difficoltà consisterebbe nella possibilità, per il giudice o il collegio in appello, di non accettare la rinuncia ex can. 1524 CIC 1983 in base al fatto che l'appello è stato ritenuto non meramente dilatorio (ma una volta che si accetta la rinuncia il decreto non dovrebbe procrastinarsi).

- 7) Situazione di matrimoni molteplici di cui il primo è stato dichiarato nullo: si rilascia il *decretum firmitatis*, con il quale si può precisare alla parte che la dichiarazione di nullità del primo matrimonio non implica automaticamente la possibilità di poter risposarsi giacché ciò dipende della validità degli altri matrimoni contratti.
- 8) Casi in cui insorgono questioni *de iure appellandi*: di per sé tali questioni spettano al tribunale *a quo* (cf. can. 1631 CIC 1983). Siamo dell'opinione che in questi casi occorre non emettere ancora il *decretum firmitatis*, fintantoché si risolvono, poiché dalla esperibilità dell'appello dipende appunto l'acquisizione del giudicato formale<sup>49</sup>.

<sup>49</sup> Di parere contrario Montini, il quale ragionando sul decreto di esecutività ritiene che in questi casi non debba ritardarsene l'emissione, giacché di per sé tale questione non ha effetto sospensivo (sebbene tale sospensione possa chiedersi al tribunale) e spesso tali questioni insorgono a causa di motivi ostruzionistici (cf. G.P. Montini, *Alcune questioni nuove circa l'appello*, cit., 501-502).



Finito di stampare nel mese di gennaio 2023  
da Rubbettino print  
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)  
[www.rubbettinoprint.it](http://www.rubbettinoprint.it)

ISBN 978-88-266-0794-8



9 788826 607948

€ 70,00  
2 volumi indivisibili